




POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE –

**POLICY PER L'INDIVIDUAZIONE, LA PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DEI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E/O
ACCESSORI, NELL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI E NELLE OPERAZIONI CON I
SOGGETTI COLLEGATI**


BANCA GENERALI

Codice	Versione	Data di approvazione	Data di efficacia
PY003	005	07/05/2013	08/05/2013

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	--	---------------	-----------------------------------

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
3	RELAZIONI CON ALTRI DOCUMENTI.....	4
4	DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI.....	5
5	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	6
6	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI	7
7	FUNZIONE COMPLIANCE	8
8	INFORMATIVA AL PERSONALE.....	8
9	MODELLO OPERATIVO DI GRUPPO	8
	9.1 Servizi offerti ed attività svolte dal Gruppo Banca Generali.....	9
10	METODOLOGIA ADOTTATA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	10
11	INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE GENERATRICI DI CONFLITTO DI INTERESSI E IDENTIFICAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI GESTIONE	11
	11.1 Misure generali di gestione	11
	11.2 Misure specifiche di gestione	12
	11.3 Conflitti di interesse derivanti dalle operazioni con Soggetti Collegati.....	13
12	REGISTRO DEI CONFLITTI	14
13	MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO	14
14	GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MAGGIORI INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI CLIENTI.....	14
15	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	14
	15.1 Obiettivi del modello organizzativo.....	15
	15.2 Ruoli e responsabilità	15
	15.3 Modalità di aggiornamento delle fattispecie di conflitto di interesse	16

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	---	--------	----------------------------

1 Introduzione

Il presente documento ha come obiettivo quello di illustrare l’approccio che Banca Generali (di seguito la “Banca”) ha adottato in merito ai conflitti di interesse. In particolare la disciplina adottata (i) analizza la tematica dei conflitti di interessi nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori a seguito del recepimento, nell’ordinamento giuridico italiano, della Direttiva 2004/39/CE (di seguito “MiFID”). La normativa contenuta nella sopraccitata Direttiva prevede che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori l’intermediario:

- individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- informi chiaramente il cliente della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- predisponga e aggiorni periodicamente un registro nel quale si riportino i tipi di servizi di investimento o accessori per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.


Nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina comunitaria sui conflitti di interesse trova attuazione nell’art. 21 del Decreto Legislativo n. 58/98 (di seguito “T.U.F.”) e nel Regolamento della Banca d’Italia e della Consob ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza (di seguito “Regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia”).

Nell’ottica sopra indicata, più in particolare, il presente documento si propone di illustrare le macrotipologie di conflitti di interesse connesse all’attuale struttura del Gruppo Bancario ed alle attività e/o servizi prestati dalle entità appartenenti al medesimo nonché le misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse nonché di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti;

(ii) nell’ambito della presente Policy si è tenuto conto inoltre delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 di Banca d’Italia e successivi aggiornamenti, con particolare riferimento alle previsioni in merito alle Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari e alle Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento.

La disciplina adottata dalla Banca per la gestione dei conflitti d’interesse si basa su quattro fondamentali principi:

1. dovere di identificazione: le società appartenenti al gruppo bancario individuano, in riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
2. dovere di organizzazione: le società appartenenti al gruppo bancario definiscono procedure da seguire e adottano misure organizzative al fine di gestire i conflitti individuati;
3. dovere di dichiarazione: le società appartenenti al gruppo bancario, qualora ritengano che le misure organizzative e amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti d’interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti del conflitto d’interesse, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	--	--------	----------------------------

conflitto si manifestano;

4. dovere di agire secondo onestà ed equità: le società appartenenti al gruppo bancario nella prestazione dei servizi d'investimento e/o accessori agiscono in modo corretto equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti. Parimenti, nelle operazioni con soggetti collegati, le società appartenenti al gruppo bancario agiscono in modo da non compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative a tali operazioni.

2 Riferimenti normativi


Direttiva 2004/39/CE (MiFID):	art. 13 "Requisiti di organizzazione"
	art. 18 "Conflitti di Interesse"
Direttiva 2006/73/CE:	considerando 24; 25; 26; 27; 29; 30; 32
	art. 21 "Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti"
	art. 22 "Politica di gestione dei conflitti di interesse"
	art. 23 "Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli"
D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)	art. 21 "Criteri generali"
Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia	art. 23 "Principi generali"
	art. 24 "Conflitti di interesse rilevanti"
	art. 25 "Politica di gestione dei conflitti di interesse"
	art. 26 "Registro"
Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche - Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti	Titolo V - Capitolo 4: Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari
	Titolo V - Capitolo 5: Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

3 Relazioni con altri documenti

Le linee guida illustrate nel presente documento sono definite in coordinamento con altre norme emanate dalla Banca, in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia ad altre disposizioni di carattere generale. Esse integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle prescrizioni normative esterne ed interne al Gruppo.

Queste ultime, in particolare, si sostanziano in:

- Documenti di Corporate Governance, Regolamenti e Deleghe di Poteri, che descrivono i meccanismi generali di funzionamento della Banca, definendo gli ambiti di responsabilità e l'articolazione dei poteri e delle deleghe;
- Codici di Comportamento a cui la Banca aderisce o che ha emanato direttamente, finalizzati a stabilire norme comportamentali a cui devono attenersi amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti, fornitori e promotori finanziari;
- Policy, che stabiliscono principi e linee guida comportamentali vincolanti con riferimento a tematiche specifiche;

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	--	--------	----------------------------

- Circolari Interne, documenti a carattere prescrittivo o informativo riferiti ad ambiti circoscritti e di dettaglio.
- Procedure Operative, volte a descrivere le attività in cui si articolano i processi aziendali, definendo nel dettaglio ruoli e responsabilità.

Il contenuto del presente documento, (i) unitamente a quello del documento relativo alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e al Processo degli Investimenti delle gestioni di portafogli di Banca Generali, individua i principi e gli indirizzi operativi ai quali la Banca intende uniformare la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, (ii) unitamente alla Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e alle Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati individua i principi e gli indirizzi operativi ai quali la Banca intende uniformare l'operatività nei confronti dei soggetti collegati e (iii) unitamente alla Politica di gestione delle Partecipazioni individua i principi e gli indirizzi operativi ai quali la Banca intende uniformare la propria operatività in materia di partecipazioni.

4 Definizione di conflitto di interessi


L'articolo 24 del Regolamento Congiunto Consob–Banca d'Italia prevede quanto segue: “Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, gli intermediari considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario od evitare una perdita finanziaria a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo.”

Alla luce di quanto sopra, le situazioni di conflitto di interesse indicate nella presente *policy* relativamente alla prestazione dei servizi di investimento o accessori rappresentano quelle circostanze nelle quali, al momento della prestazione dei suddetti servizi e/o di altre attività, o di una combinazione di essi, l'interesse dell'investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio dell'impresa di investimento stessa, dei dirigenti, dipendenti, agenti collegati di questa o a vantaggio di un altro cliente.

Il personale preposto alla prestazione di servizi di investimento o accessori alla clientela, nell'ambito delle varie unità operative in cui la Banca è organizzata, nonché i rispettivi Responsabili di tali unità, sono tenuti, ciascuno per l'area di propria competenza e che rientra nella propria sfera di attività, a identificare le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca o un Soggetto Rilevante (o soggetti aventi con essi un legame di controllo diretto o indiretto) e i clienti, o tra clienti, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti.

Al fine di identificare i conflitti di interesse, il personale preposto ed i rispettivi responsabili devono considerare se la Banca o un Soggetto Rilevante (o soggetti aventi con essi un legame di controllo

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	--	---------------	-----------------------------------

diretto o indiretto):

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; ai fini della presente Policy non è sufficiente, per ravvisare un conflitto, che la Banca, o gli altri soggetti indicati, possa conseguire un utile se non vi sia nel contempo un possibile svantaggio per un cliente o che un cliente nei confronti del quale la Banca ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente.

La disciplina delle attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di Soggetti collegati (Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 e successivi aggiornamenti) mira invece a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle operazioni con i medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati – ivi compresi eventuali conflitti d'interessi -, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva sono individuate come “parti correlate”, anzitutto, gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

A presidio di tali situazioni, la normativa di riferimento prevede dei limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati e fornisce specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni. Questi ultimi, in particolare, devono (i) assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla disciplina e (ii) perseguire altresì l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.


Le Disposizioni chiedono di individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse. Il personale preposto ed i rispettivi responsabili devono individuare e aggiornare nel continuo le aree di operatività, ovvero le tipologie di operazioni, che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, identificando quelle in relazioni alle quali possono determinarsi conflitti d'interesse, i quali sono rappresentati nella presente Policy.

In tale ambito si considerano, ad esempio, i conflitti di interesse inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria, alle attività di consulenza e assistenza, all'assunzione di partecipazioni.

5 Individuazione dei soggetti rilevanti

Il Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia, art. 2, individua i Soggetti rilevanti quali:

i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	--	---------------	-----------------------------------

dell'intermediario;

ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

In linea generale, ciascun Soggetto rilevante ha l'obbligo di comunicare al Responsabile dell'unità operativa di appartenenza qualsiasi situazione che possa generare, anche potenzialmente, un nuovo conflitto di interesse, modificare la mappa dei conflitti individuati dalla Banca (Allegato 1), ovvero essere indicativa della non completa efficacia dei presidi e delle misure di gestione istituiti dalla Banca.


A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che modifiche ed aggiornamenti alle situazioni di potenziale conflitto di interessi derivino principalmente da modifiche operative introdotte nell'attività della Banca (nuove attività, nuovi prodotti, instaurazione di nuovi rapporti/prestazioni di nuovi servizi a favore della clientela), da modifiche nella struttura organizzativa della Banca ovvero dall'introduzione di nuove disposizioni di legge o regolamentari.

6 Individuazione dei Soggetti collegati

Le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche (Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 e successivi aggiornamenti) individua i Soggetti collegati quale l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

Ai sensi della medesima normativa sono

- “Parti correlate”, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:
 1. l'esponente aziendale;
 2. il partecipante;
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
- “Soggetti connessi”
 - a) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
 - b) i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 - c) gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	---	--------	----------------------------

7 Funzione Compliance

Con riferimento agli specifici compiti individuati nella presente Policy si evidenziano, di seguito, le responsabilità della funzione di Compliance in materia di conflitti di interesse:

- i) informativa ai Soggetti rilevanti;
- ii) raccolta delle segnalazioni di potenziali conflitti, provenienti dai Responsabili delle Unità operative secondo il processo di inoltro delle comunicazioni esplicitato nel successivo paragrafo “Il modello organizzativo di gestione dei conflitti di interesse”;
- iii) gestione del Registro dei Conflitti di Interessi: è affidato alla funzione Compliance il compito di istituire ed aggiornare in modo regolare un registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizio di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. La corretta gestione del Registro dei Conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra la funzione Compliance e le unità organizzative della Banca. Parimenti sono affidati alla funzione di Compliance - avvalendosi della collaborazione della Funzione Preposta - il mantenimento e l’aggiornamento di un registro delle operazioni nelle quali possa sorgere un conflitto di interessi con Soggetti collegati;
- iv) informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito ai nuovi conflitti identificati e proposta di opportune misure di gestione; la funzione di Compliance, nei casi ritenuti opportuni, comunica all’Amministratore Delegato la necessità di istituire o modificare le misure adottate dalla Banca a fronte di significative modifiche rispetto a quanto definito dalla Banca; di tali misure urgenti, l’Amministratore Delegato, in collaborazione con la funzione Compliance, fornirà apposita comunicazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile.

8 Informativa al Personale

La presente Policy costituisce normativa vincolante per tutto il Personale. A tal fine la Policy, e i successivi aggiornamenti, è inserita, nella rete aziendale a disposizione del personale dipendente e della rete commerciale previo opportuno avviso da parte delle unità organizzative preposte.


9 Modello operativo di Gruppo

Il Gruppo Banca Generali è un gruppo bancario internazionale con una struttura societaria polifunzionale ed integrata che si articola in:

1. una **banca capogruppo**, Banca Generali S.p.A., autorizzata all’attività bancaria e alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori e che svolge le funzioni di controllo e di indirizzo strategico e di coordinamento;
2. **società controllate:**
 - BG Fiduciaria Sim SpA.;
 - Generfid S.p.A.;
 - Generali Fund Management S.A..

Banca Generali S.p.A. detiene inoltre una partecipazione del 15% in Simgenia Sim S.p.A..

Al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	--	---------------	-----------------------------------

21 della Direttiva 2006/73/CE, dall'art. 21 del T.U.F. e dal Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia, sono stati identificati i servizi di investimento ed accessori prestati da ogni entità del Gruppo Banca Generali e si è provveduto a valutare se la prestazione degli stessi possa essere in conflitto con gli interessi del cliente, tenuto anche conto di altre attività svolte dalle medesime.

Analogamente, per l'individuazione delle operazioni nei confronti di soggetti collegati che possono determinare l'insorgere di conflitti di interesse, ai sensi della disciplina delle attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di Soggetti collegati (Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 e successivi aggiornamenti), sono stati identificati i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.


9.1 Servizi offerti ed attività svolte dal Gruppo Banca Generali

Un numero significativo di situazioni in cui potrebbe presentarsi un conflitto d'interesse discende dalla sopraccitata struttura polifunzionale del Gruppo¹.

La seguente tabella riassume i servizi di investimento, accessori e bancari prestati dal Gruppo Banca Generali tramite le entità che lo compongono, nonché altre situazioni dalle quali potrebbero nascere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il cliente:

Tipologia	Dettaglio
Servizi di investimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricezione e trasmissione di ordini ▪ Esecuzione di ordini per conto dei clienti ▪ Negoziazione per conto proprio ▪ Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente ▪ Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente ▪ Gestione di portafogli ▪ Consulenza in materia di investimenti
Servizi accessori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intermediazione in cambi ▪ Custodia e amministrazione di strumenti finanziari ▪ Servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari ▪ Concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento
Servizi di gestione collettiva del risparmio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione di OICR
Servizi/attività di natura bancaria/altre situazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concessione di crediti (attività bancaria); ▪ Raccolta mediante l'emissione di propri strumenti ▪ Distribuzione di prodotti assicurativi finanziari ▪ Detenzione di partecipazioni in soggetti emittenti strumenti finanziari ▪ Rapporti di fornitura con soggetti emittenti strumenti finanziari ▪ Soggetti rilevanti che assumono posizioni apicali o partecipazioni rilevanti in soggetti emittenti strumenti finanziari.

¹ Laddove non altrimenti specificato è da intendersi il Gruppo bancario.

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	--	---------------	-----------------------------------


La seguente tabella riepiloga le aree di attività individuate dalla Banca e le tipologie di operazioni nelle quali potrebbero insorgere conflitti di interesse nei confronti di Soggetti collegati.

AREE DI ATTIVITA'	TIPOLOGIE DI OPERAZIONI
Accordi/contratti per l'acquisto di beni e/o servizi	Accordi per l'acquisto di beni o la prestazioni di servizi
	Accordi per l'acquisto di beni o la prestazioni di servizi IT
	Altre spese di marketing/editoriali
	Compravendite di spazi commerciali/pubblicità
	Contratti di outsourcing
	Convenzioni per la distribuzione/collocamento di prodotti e servizi
	Polizze assicurative sottoscritte
	Servizi di consulenza acquistati
	Sponsorizzazioni
Finanziamenti attivi	Crediti di firma
	Credito al consumo
	Fidi di cassa e assimilati
	Fidi estero
	Finanziamenti in convenzione
	Mutui (incluse le variazioni di importo affidato, accolti, sostituzione, surroga)
	Posizioni in incaglio
	Posizioni in sofferenza
Finanza per la proprietà	Negoziazione di strumenti finanziari per la proprietà
Gestione tesoreria	Tesoreria cambi
Gestione delle partecipazioni	Acquisto/cessione di partecipazioni
	Operazioni di natura straordinaria (cessione ramo d'azienda, ...)
	Operazioni di natura straordinaria (fusioni/scissioni e aumenti di capitale a fronte di conferimenti in natura)
Operazioni immobiliari	Locazione attiva/passiva di immobili
Raccolta diretta	Certificati di deposito
	Depositi vincolati
	Prestiti subordinati
	Pronti contro termine
Servizi bancari e di pagamento	Contratto di conto corrente
Servizi di investimento per la clientela	Gestione contratto per la prestazione dei servizi di investimento, ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione in conto proprio, collocamento con/senza impegno irrevocabile, gestioni patrimoniali, gestione deposito titoli, consulenza

10 Metodologia adottata per l'individuazione dei conflitti di interesse

L'approccio metodologico seguito ai fini dell'individuazione dei potenziali conflitti di interesse è articolato come segue:

1. Individuazione dei potenziali conflitti derivanti dalla prestazione di servizi investimento, o servizi accessori o da una combinazione di tali servizi da parte delle Società del Gruppo Bancario

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	---	--------	----------------------------

Al fine di identificare tutte le possibili fattispecie di conflitto di interesse derivanti dalla **prestazione congiunta di servizi di investimento e/o accessori e altre attività**, si è provveduto a declinare, per ciascuna macro tipologia di conflitto definita dalla normativa (cfr § 4), le potenziali situazioni di conflitto di interesse in cui potrebbe trovarsi la banca in funzione dei servizi/ attività posti in essere.

Per l'identificazione delle fattispecie di conflitto di interesse derivanti dalle operazioni con Soggetti collegati si è provveduto a declinare le potenziali situazioni di conflitto di interesse in cui potrebbe trovarsi la banca in funzione delle aree di attività prestate.

2. Ai fini di una più corretta e completa individuazione la Banca ha considerato anche le fattispecie di conflitto connesse a:

- **Soggetti rilevanti;**
- **struttura organizzativa;**
- **legami retributivi.**

11 Individuazione delle fattispecie generatrici di conflitto di interessi e identificazione delle relative misure di gestione

Banca Generali ha individuato le fattispecie di conflitto di interessi secondo le modalità sopra descritte, identificando ed adottando le relative misure di gestione.

Qualora si ritenga che le misure di gestione adottate per taluni conflitti derivanti dalla prestazione di servizi investimento, o servizi accessori o da una combinazione di tali servizi, non siano completamente sufficienti per assicurare che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, sarà fornita adeguata *disclosure* al cliente.

La struttura organizzativa ed operativa è stata adottata avendo quale riferimento misure generali e specifiche per la gestione dei conflitti, che sono illustrate nei paragrafi successivi.


11.1 Misure generali di gestione

▪ **Barriere informative**

La Banca adotta misure atte ad impedire lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività potenzialmente in conflitto. Le informazioni e la documentazione relativa a ciascuna delle attività in conflitto non è resa disponibile alle risorse preposte ad altre attività; tale divieto è derogabile solamente previa autorizzazione da parte dei relativi responsabili per specifiche e circostanziate ragioni. Si segnala, in particolare, la necessità che le informazioni relative all'attività di trading della proprietà della Banca e relative all'attività di collocamento (a fermo o garantito) non siano a disposizione delle unità operative che prestano servizi di investimento a favore della clientela (esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, gestione di portafoglio, consulenza), con specifica attenzione alla clientela retail.

▪ **Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite**

La Banca ha previsto un divieto generale per tutti i Soggetti rilevanti di esercitare un'influenza indebita, ovvero di uniformare la propria attività sulla base di indebite interferenze da parte di un soggetto portatore di un interesse in conflitto. Ogni Soggetto rilevante che ritenga di aver subito un'influenza indebita nello svolgimento delle attività assegnate può effettuare un'apposita segnalazione, anche in forma anonima, alla funzione di Compliance.

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	--	---------------	-----------------------------------

- **Vigilanza separata**

I soggetti coinvolti nelle attività in conflitto di interesse sono sottoposti gerarchicamente e riferiscono della propria attività a responsabili distinti, ferma la responsabilità ultima del vertice della Banca e delle funzioni di controllo sulle attività svolte nel loro complesso. Ogni area di attività della Banca è, infatti, assegnata ad un responsabile che riferisce direttamente al vertice della Banca.

- **Registro dei soggetti in possesso di Informazioni Privilegiate e regole per la gestione dell'Internal Dealing**

La Banca ha adottato, secondo la vigente normativa applicabile, regole specifiche per la circolazione delle informazioni privilegiate, per la gestione del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate, nonché regole per la gestione delle operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse. Tali regole, che devono intendersi integralmente richiamate, consentono anche alla Banca di rafforzare le misure adottate per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse.

11.2 Misure specifiche di gestione

- **Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste**


La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento, ha previsto l'utilizzo di un modello di valutazione dell'appropriatezza/adequatezza. Inoltre la scelta del cliente di avvalersi del servizio di consulenza ovvero il semplice rilascio di informazioni sufficienti, comporta che la Banca effettui la valutazione di adeguatezza anche in relazione alle operazioni richieste su iniziativa cliente. Qualora la Banca valuti come "non adeguata" un'operazione, non è possibile per il cliente perfezionare l'operazione.

- **Best Execution**

Come richiesto dalla vigente normativa, la Banca ha adottato misure organizzative volte a garantire l'esecuzione o la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. La Banca ha definito, quale principale fattore rilevante di Best Execution, il corrispettivo totale (dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e dei costi sopportati dal cliente). La Banca in alcune circostanze si riserva di tenere in maggiore considerazione, nella ricerca della best execution ulteriori fattori, che in relazione alle dimensioni (in termini di quantità da negoziare e controvalore stimato) ed alle caratteristiche dell'ordine di negoziazione da eseguire (ad esempio, strumento finanziario quotato o non quotato), possono risultare rilevanti: velocità di esecuzione, probabilità di esecuzione e regolamento, liquidità e spessore, dimensione dell'ordine, completezza dell'offerta delle diverse sedi di esecuzione. La Banca assegna maggiore importanza ad altri fattori di best execution rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il migliore risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.

- **Codice Interno di Comportamento**

Banca Generali si è dotata sin dal 2001 di un Codice interno di comportamento, che ha provveduto tempo per tempo ad aggiornare in considerazione delle esigenze dettate da modifiche nelle regolamentazione vigente e da variazioni organizzative della Società. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento, detto Codice indica, con integrazioni operative, le regole di comportamento che i componenti gli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti, i Promotori Finanziari e tutti i collaboratori sono tenuti a rispettare nella prestazione dei servizi bancari e di investimento.

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	---	--------	----------------------------

Tramite l'adozione del Codice di Comportamento la Banca ha inoltre previsto il divieto, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni politiche e sindacali e con gli altri soggetti esterni e nei rapporti con la clientela, di erogare o ricevere utilità, forme di intrattenimento o altri benefit, a meno che non siano connessi all'attività lavorativa e siano regali d'uso ritenuti ordinari e appropriati alle circostanze (ossia ragionevoli e conformi alla normativa locale), avuto riguardo alla tipologia delle relazioni d'affari inerenti.

- **Processo degli Investimenti**

Relativamente alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Banca ha previsto un processo decisionale per la definizione ed il controllo delle strategie di gestione, dell'asset allocation e delle decisioni di investimento e per il controllo delle stesse.

- **Limiti Operativi**

La Banca ha previsto dei limiti operativi relativamente all'inserimento nei patrimoni gestiti di strumenti finanziari in potenziale conflitto di interessi.

- **Divieto di percezione dei rebate**

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Banca ha introdotto il divieto di percezione della retrocessione delle commissioni da parte degli OICR inseriti nei portafogli gestiti, salvo che le stesse siano riconosciute ai clienti.

- **Politica di gestione delle Partecipazioni**

La Banca ha definito tale Policy al fine di disciplinare in modo trasparente e dettagliato l'approccio metodologico e il modello operativo adottato dalla Banca per l'investimento e la gestione delle proprie partecipazioni e di quelle delle Società appartenenti al Gruppo Bancario. Nell'ambito di tale Policy sono considerate, in relazione all'attività svolta nel comparto delle partecipazioni e alle strategie della banca e del gruppo, anche le attività bancarie che possono determinare conflitti d'interesse nella gestione delle partecipazioni della Banca (la concessione di affidamenti sotto qualunque forma; la partecipazione a consorzi di collocamento a garanzia; rapporti di fornitura strategica).


- **Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati**

La Banca ha formalizzato tale Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione, con la finalità di assicurare che le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati realizzate direttamente o per il tramite di Società controllate siano poste in essere nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale, prevenendo eventuali conflitti di interesse che possono insorgere allorché si concludano operazioni con Soggetti Collegati.

Entro tale ambito la Banca ha peraltro adottato le Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati e si è dotata di un applicativo informatico dedicato al fine di supportare una gestione integrata delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati. Detto software comprende funzionalità di (i) censimento dei soggetti rientranti nel perimetro considerato (ii) raccolta e registrazione delle informazioni relative alle operazioni in parola (iii) gestione in maniera semplificata del processo di approvazione, registrazione e monitoraggio delle operazioni (iv) produzione di reportistica (v) base dati dei soggetti censiti e delle informazioni registrate.

11.3 Conflitti di interesse derivanti dalle operazioni con Soggetti Collegati

L'aggiornamento n. 9 (del 12 dicembre 2011) alla Circolare n. 263/2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", ha modificato ed integrato la disciplina di vigilanza con

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	--	---------------	-----------------------------------

riferimento alle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di Soggetti collegati alla banca o al gruppo bancario (Titolo V, Capitolo 5).

Entro tale ambito la Banca ha definito le procedure volte all'individuazione e all'aggiornamento di:

- aree/settori di attività e tipologie di operazioni, che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, identificando quelle in relazione alle quali possono determinarsi conflitti d'interesse, al fine di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con gli stessi Soggetti collegati;
- strutture responsabili di aggiornare i parametri per identificare le operazioni ordinarie (intese come le operazioni con Soggetti Collegati, di minore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard), definiti anche al fine di mitigare il rischio che si possano verificare conflitti di interesse.
- Soggetti collegati.

Per ciascuna delle aree di attività identificate Banca Generali ha individuato - in relazione ai Soggetti collegati - le possibili fattispecie di conflitto di interesse e le relative misure adottate per la gestione.

12 Registro dei conflitti

Il Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia prevede la predisposizione e l'aggiornamento periodico da parte della Banca di un registro nel quale siano riportate "le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti".

La funzione aziendale responsabile della gestione e del mantenimento del registro dei conflitti di interesse è la funzione Compliance della Società.

Analogamente è prevista la registrazione informatica anche delle fattispecie di conflitti di interessi identificati sulla base delle disposizioni della Circolare n. 263/2006 ("Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

13 Modalità di aggiornamento


Il presente documento è sottoposto, da parte delle strutture deputate, a periodico aggiornamento coerentemente con le modalità previste dal successivo paragrafo 15.

14 Gestione delle richieste di maggiori informazioni provenienti dai clienti

Il Regolamento Intermediari (art. 29 comma 1, lettera l) prevede che l'intermediario fornisca "ogniqualevolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell'intermediario [...]".

La competenza della gestione di eventuali richieste rivenienti dalla clientela relative a maggiori informazioni in materia di gestione dei conflitti di interesse è attribuita al Servizio Compliance, il quale provvederà a fornire riscontro tramite supporto duraturo.

15 Il Modello organizzativo di gestione dei conflitti di interesse

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	---	--------	----------------------------

15.1 Obiettivi del modello organizzativo

Il Modello organizzativo di gestione dei conflitti di interesse ha come obiettivo quello di:

- attribuire la responsabilità del modello di gestione dei conflitti di interesse;
- definire le modalità di aggiornamento delle fattispecie di conflitti di interesse;
- individuare i *conflict owner* per la segnalazione delle fattispecie concrete di conflitti di interesse;
- sintetizzare il processo di *disclosure* ai clienti;
- illustrare gli *step* operativi per la gestione di eventuali richieste di maggiori informazioni provenienti dai clienti circa la politica adottata in tema di gestione dei conflitti di interesse.

15.2 Ruoli e responsabilità

La responsabilità della gestione dei conflitti di interesse è attribuita a differenti strutture all'interno del Gruppo come di seguito riportato:

1. Comitato interaziendale per la gestione dei conflitti di interesse

Il Comitato Interaziendale per la gestione dei Conflitti d'Interesse svolge un ruolo di presidio del processo di gestione dei conflitti d'interesse e di supporto alle Unità Organizzative che svolgono attività finalizzate alla gestione dei conflitti d'interesse.

2. Direzione Rischi Aziendali - Servizio Compliance


I compiti attribuiti sono i seguenti:

- i) gestione e manutenzione del modello di gestione dei conflitti: valutazione delle modifiche di carattere normativo (*trigger events* di seguito identificati) che potrebbero comportare:
 - l'aggiornamento della *policy* di gestione dei conflitti;
 - modifica / integrazione dei conflitti di interesse per i quali si ritiene opportuno fornire *disclosure* al cliente;
- ii) aggiornamento dei documenti informativi destinati alla clientela (Politica per la gestione dei conflitti di interesse);
- iii) gestione e manutenzione dei parametri di rilevanza per l'individuazione degli azionisti rilevanti, delle partecipazioni rilevanti, dei finanziamenti rilevanti e dei fornitori strategici;
- iv) tenuta del registro dei conflitti di interesse;
- v) gestione delle richieste di maggiori dettagli in merito ai conflitti di interesse provenienti dai clienti;
- vi) monitoraggio delle attività di verifica periodica dei processi aziendali individuati per la gestione dei conflitti di interesse.

3. Direzione Organizzazione e Coordinamento Sistemi Informativi

I compiti assegnati sono i seguenti:

- i) supporto alla Direzione aziendale nella definizione dell'assetto organizzativo e dei processi operativi rilevanti per la gestione dei conflitti di interesse;

	Policy in materia di conflitti di interesse	CODICE	VERSIONE 005
---	---	--------	----------------------------

- ii) garantire l'efficiente funzionamento delle procedure applicative e dei sistemi informatici a supporto dei processi organizzativi individuati per la gestione dei conflitti di interesse controllandone la pianificazione, l'attuazione e il loro aggiornamento da parte degli outsourcer informatici o di altri fornitori esterni.

4. *Direzione Rischi Aziendali – Servizio Normativa*

I compiti assegnati sono i seguenti:

- i) realizzazione e aggiornamento delle procedure organizzative aziendali rilevanti per la gestione dei conflitti di interesse;
- ii) redazione e aggiornamento della normativa interna e delle procedure definite per la gestione dei conflitti di interesse;

5. *Conflict Owner*

I *Conflict Owner* sono individuati nei Responsabili di Direzione e Servizio referenti per l'operatività in grado di generare un conflitto di interesse potenziale. I *Conflict Owner* hanno il compito:

- di individuare i conflitti di interesse;
- di segnalare tempestivamente i conflitti non gestiti sulla base dei parametri di rilevanza definiti al fine di dare corso alle attività di presidio e mitigazione;
- di segnalare tempestivamente eventuali cambiamenti intervenuti nell'operatività individuando i conflitti eventualmente conseguenti;
- di proporre le misure di gestione/mitigazione dei conflitti di interesse individuati;
- fornire collaborazione al Servizio Compliance per le attività di verifica di conformità delle misure di gestione atte a presidiare i conflitti di interesse.

6. **Unità a contatto con la clientela**

Le unità aventi relazioni con la clientela nell'ambito della prestazione congiunta di servizi d'investimento e accessori (tipicamente *Promotori Finanziari*, *Relationship Manager (RM)*, *Contact Center*, *succursali ad operatività piena*) sono responsabili di fornire l'informativa preventiva (*disclosure*) ai clienti nel caso di conflitti non pienamente gestiti.


15.3 Modalità di aggiornamento delle fattispecie di conflitto di interesse

L'individuazione dei conflitti di interesse e la conseguente valutazione dei presidi in essere per la gestione degli stessi possono subire degli aggiornamenti a fronte di modifiche di carattere organizzativo o normativo di cui si riportano, di seguito, le principali fattispecie di "trigger events".

1. **Modifiche di carattere organizzativo**

Le modifiche di carattere organizzativo che possono innescare il processo di aggiornamento sono a titolo esemplificativo:

- a) le modifiche nella struttura societaria del Gruppo (ad esempio acquisto o vendita di società);
- b) la prestazione di nuovi servizi / attività ovvero cessazione di taluni servizi/ attività;

	<p>Policy in materia di conflitti di interesse</p>	<p>CODICE</p>	<p>VERSIONE 005</p>
---	--	---------------	--------------------------------

- c) le modifiche nella struttura organizzativa delle Società appartenenti al Gruppo;
- d) la modifica del modello operativo di prestazione dei servizi/attività.

2. **Modifiche di carattere normativo**

Le modifiche di carattere normativo che possono innescare il processo di aggiornamento sono a titolo esemplificativo:

- a) l'integrazione della normativa esterna già esistente;
- b) le innovazioni della normativa esterna.

La Direzione Rischi Aziendali - Servizio Compliance ha il compito di ricevere le informazioni relativamente a tali eventi, di verificare la conformità delle misure di gestione proposte.

La Direzione Organizzazione e Coordinamento Sistemi Informativi e la Direzione Rischi Aziendali - Servizio Normativa hanno il compito di provvedere, per le rispettive competenze, alla realizzazione degli interventi necessari sui processi aziendali e sulle applicazioni informatiche, nonché alla redazione e/o aggiornamento della normativa interna (circolari).

Ad integrazione e presidio degli obblighi di segnalazione previsti a carico dei Conflict Owner, il Servizio Compliance coordina semestralmente lo svolgimento di un'attività di rilevazione delle modifiche di cui sopra utilizzando specifici strumenti (es. questionari), messi a disposizione dei Conflict Owner, che assicurino affidabilità ed efficienza al processo di individuazione dei conflitti.

Una volta ricevuti i feedback da dette strutture, il Servizio Compliance provvederà alla relativa verifica al fine di accertare sia l'avvenuta identificazione dei possibili conflitti di interesse che la definizione di adeguate misure di gestione/disclosure.

Ad integrazione delle previsioni della normativa interna in materia di attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati e di operazioni con Parti Correlate e Soggetti collegati, la Banca ha identificato gli Owner responsabili per l'individuazione di eventi che possono far insorgere casi di conflitto di interesse nell'ambito delle previsioni delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia e delle aree di attività della Banca.